



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2015

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 – Soggetti passivi	pag. 3
Art. 4 – Criteri di calcolo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF	pag. 3
Art. 5 – Esenzioni	pag. 4
Art. 6 – Determinazione dell'aliquota	pag. 4
Art. 7 – Modalità di versamento	pag. 5
Art. 8 – Funzionario responsabile	pag. 6
Art. 9 – Disposizioni finali	pag. 6

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Capurso dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) istituita, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, dall'articolo 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono recepite le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla Legge 14/09/2011 n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è il Comune di Capurso, che la applica secondo il presente regolamento e le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche tutti i contribuenti persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune di Capurso alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF

1. L'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è calcolata applicando l'aliquota stabilita nel successivo articolo 6 del presente regolamento al reddito complessivo

determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per legge ai fini di tale imposta.

2. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

Articolo 5

Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione dal tributo, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione di cui al successivo articolo 6 con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
2. La soglia di esenzione di cui al precedente comma 1 non costituisce franchigia ma deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta, mentre, nel caso di superamento, la stessa è dovuta nella misura di cui al precedente articolo 4.
3. In sede di prima applicazione, non si fa luogo al pagamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche qualora il reddito imponibile, determinato a tal fine ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, risulti inferiore o uguale ad € 10.000,00.

Articolo 6

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è determinata annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, in assenza di tale deliberazione, è confermata l'aliquota stabilita per l'esercizio precedente.
2. L'aliquota dell'Addizionale non può eccedere complessivamente la misura massima stabilita con legge dello Stato.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla legge 14/09/2011 n. 148, al fine di assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, la deliberazione di cui al comma 1 può stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
4. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito informativo individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002), secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
5. In sede di prima applicazione, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sono determinate nelle seguenti misure differenziate, secondo quanto previsto al precedente comma 3, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche:

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000,00	0,50%.
da € 15.001,00 fino a € 28.000,00	0,60%.
da € 28.001,00 fino a € 55.000,00	0,70%.
da € 55.001,00 fino a € 75.000,00	0,75%.
oltre € 75.001,00	0,80%.

Articolo 7

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche dovrà essere effettuato in acconto e a saldo direttamente in favore del Comune di Capurso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato in data 05/10/2007 (pubblicato in G.U. n. 247 del 23/10/2007).

Articolo 8
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

Articolo 9
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazione ed integrazioni e le altre vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed attuative adottate in materia a livello nazionale, nonché le disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, nonché dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2016.